

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

AVV. GIOVANNI FERRAÙ
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. FRANCESCO MANUELE GIUFFRIDA

AVV. VALENTINA LAZZARO

AVV. GIOVANNI VALENTI

AVV. SERENA INDORATO

AVV. VINCENZO GALVAGNO

DOTT. GAETANO ROMANO

DOTT. SIMONA RAPISARDA

DOTT. CLAUDIO CANTARELLA

DOTT. FEDERICA TORCETTA

DOTT. DALILA D'AGOSTA

DOTT. CLELIA BENINTENDE

DOTT. VANESSA GIUFFRIDA

AREA PENALE

AVV. MARIA LETIZIA GALATI

AVV. STEFANO F. PIPITONE

DOTT. ANNAMARIA CHIARENZA

RESPONSABILE DI SEGRETERIA

SERENA VAGLIASINDI

AVVISO

1. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA – SEZIONE PRIMA, n.
1912/2018, prossima udienza 14 febbraio 2019;

2. NOME DEL RICORRENTE:

Lidia Cinnirella

2.1. INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore;
- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; - resistente -

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO:

1) delle graduatorie del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale relativi alle Professioni Sanitarie, per l'a.a. 2018/2019, dell'Università degli Studi di Catania, pubblicate sul sito internet dell'Ateneo in data 14 settembre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di prima e/o seconda opzione e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- 2) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti;
- 3) del D.R. 22 giugno 2018, n. 2408 con cui è stato indetto il Bando per l'Ammissione al primo anno dei corsi di studio a numero programmato, nella parte in cui non prevede l'ammissione ai corsi di laurea in professioni sanitarie senza il previo superamento del test di ammissione ai candidati in possesso di una Laurea in materie affini;
- 4) ove occorre, del D.R. 22 giugno 2018, n. 2410, nella parte in cui, pur disciplinando i trasferimenti e passaggi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, senza prevedere il test per i soggetti Laureati, nulla prevede per i corsi di laurea in Professioni Sanitarie;
- 5) solo in via gradata, del D.M. 26 aprile 2018, n. 337, nella parte in cui – così come applicato dall'Ateneo resistente – fissa i programmi e gli argomenti oggetto della prova preselettiva;
- 6) del Regolamento di Ateneo e del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia e in Terapia Occupazionale;
- 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. Eccesso di potere. Violazione di Legge. Violazione e falsa applicazione L.n. 264/1999. Violazione dell'art. 34 Cost.

Con l'approvazione della L. n. 264/1999, al fine di rendere fruibili le lezioni presso gli Atenei, onde evitare il sovraffollamento delle aule, con conseguente impossibilità di assistere alla didattica frontale in maniera produttiva, il Legislatore ha individuato i corsi di Lauree cui applicare il numero chiuso distinguendo tra quelli con immediati risvolti a livello nazionale, e quelli – viceversa – che potevano essere gestiti, in autonomia, dalle università.

Gli Atenei, dunque, trovano nella loro autonomia la possibilità di stabilire il contenuto delle prove da sottoporre ai candidati, avendo quale quadro normativo di riferimento le disposizioni dettate dalle fonti regolamentari.

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Come anticipato, l'Ateneo – pur avendo la facoltà di apporre il c.d. “numero chiuso” ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie – necessita di modalità oggettive e trasparenti per individuare, nella platea di aspiranti candidati, i migliori che possano comunque dare prova di meritare di essere scelti in via preferenziale rispetto agli altri candidati.

Tuttavia l'Ateneo resistente non ha previsto alcun canale d'accesso ai corsi di Laurea a numero chiuso per i soggetti già laureati, imponendo agli stessi – *de facto* – di sottoporsi ai relativi test di ammissione.

1.1 Sull'implicito silenzio-diniego dell'Ateneo reso in applicazione delle norme del bando di Ateneo.

L'Università resistente, subordinando per tutti l'immatricolazione al corso di studi al superamento della prova di ammissione prevista dalla L. n. 264/99, ha posto in essere, in maniera del tutto arbitraria, un'interpretazione analogica delle disposizioni ivi contenute.

Il tutto allo scopo di colmare una presunta ed immaginaria lacuna che appare *ictu oculi* finalizzata a selezionare, tra i giovani diplomati che aspirano alle professioni sanitarie, i candidati con la migliore attitudine ad intraprendere il corso di studi cui ambiscono.

1.2. Appare ovvio, nel caso di specie, che parte ricorrente, con il conseguimento della laurea in Scienze Motorie con votazione 106/110, **per di più nello stesso Ateneo catanese**, ha dimostrato di avere un'adeguata preparazione per accedere al corso per cui è causa.

Qualora non si concedesse la possibilità di iscriversi al predetto corso di laurea (perché il risultato del test di ammissione la colloca di alcuni punti dietro l'ultimo ammesso), verrebbero lesi principi comunitari e costituzionali (cfr. C. Cost., n. 368/1999).

1.3 Pertanto, parte ricorrente, in qualità di laureata in Scienze Motorie, è in possesso di una laurea in disciplina affine a quella del corso di laurea in Fisioterapia e Terapia occupazionale, tale da potere essere ammessa alla frequenza di anni successivi al primo senza sottoporsi al test di ingresso previsto per le ammissioni al primo anno.

1.4. Non v'è dubbio, allora, che, sulla base di pacifica giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 1 dicembre 2003, n. 5469; 4 febbraio 2005, n. 220; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 26 novembre 2008, n. 10781; Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4757), è “irragionevole che i laureati (...) debbano sottoporsi alla prova di ammissione in quanto già in possesso dei requisiti necessari”.

2. Violazione e/o erronea applicazione della 1.264/ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Contraddittorietà dell'azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa.

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

2.1. L'art. 4 della L. 264/99, nel sancire “che l'ammissione ai corsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento da parte degli aspiranti di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore...”, si riferisce a prove dai contenuti ricavati dai programmi delle scuole superiori.

2.2 Appare ovvio, nel caso di specie, che parte ricorrente, **con il percorso di studi intrapreso, ha dimostrato di avere un'adeguata preparazione per accedere al corso per cui è causa e la distanza tra il percorso di studi e le materie studiate nel corso di laurea in scienze motorie dimostrano quanto poca attinenza vi sia tra la prova di ammissione ed il percorso di studi.**

In subordine: sul silenzio dell'Università di Catania.

Come già detto, con istanza del 17 aprile 2018, parte ricorrente richiedeva all'Ateneo in epigrafe di essere iscritto ad anno successivo al primo per il corso di laurea in Fisioterapia.

Ove si ritenesse che non è applicabile la disciplina del silenzio rigetto e dunque la formazione di un implicito diniego all'istanza sulla base delle indicazioni già presenti nella *lex specialis* comunque impugnata, ritenendo, dunque, che il mancato riscontro debba essere impugnato con il rito del silenzio valga il successivo motivo di ricorso.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss. Della l. N. 241/90.

Stante il decorrere del termine di legge senza alcun riscontro, non v'è dubbio che il silenzio serbato sull'istanza di iscrizione di parte ricorrente sia illegittimo.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, infatti, l'Amministrazione ha comunque 30 giorni per terminare il procedimento amministrativo iniziato con l'istanza sopra citata.

Decorso tale tempo è possibile agire in giudizio per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza ed in questo senso, in contenzioso analogo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere illegittimo il silenzio serbato (*T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 luglio 2011, n. 1811, in termini T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 marzo 2012, n. 321*).

In via meramente subordinata ove i superiori motivi non fossero accolti si contesta l'esito del test di ammissione premettendo ulteriori

4. Eccesso di potere. Violazione di Legge. Illegittimità dei contenuti delle prove sottoposte ai candidati.

L'Ateneo, in piena autonomia, ha deciso di affidare la redazione dei test per la prova preselettiva

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

alla Ditta Scanshare.

Tali quiz erano così composti:

- Cultura generale 2 domande
- **Ragionamento logico 20 domande**
- Biologia 18 domande
- Chimica 12 domande
- Fisica e Matematica 8 domande

Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa ("cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore") che ne impone la composizione.

2.1 Infatti, nei termini in cui proposti, i quesiti di logica di cui si discute appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali, rendendo il test manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo. Ed infatti, a differenza di quanto potrebbe apparire ad una lettura poco attenta dei quesiti, il Ministero ha surrettiziamente inserito nella sezione della LOGICA dei quesiti che devono essere considerati rientranti nella sezione MATEMATICA, violando – pertanto – le disposizioni stesse del bando di concorso, ove all'art. 2 comma 2 è stabilito che "sulla base dei programmi di cui all'allegato A [...] vengono predisposti: [...] venti (20) di ragionamento logico [...] 8 di fisica e matematica".

Ciò che in questa sede si contesta non è già il fatto che il Ministero abbia scelto di utilizzare la logica quale materia per valutare i candidati.

Al contrario si ritiene che illegittimamente l'Ateneo resistente abbia sottoposto i quesiti ai candidati in quanto, a differenza di somministrare 20 domande di logica ha surrettiziamente predisposto un quiz ove, sotto mentite spoglie, sono stati sottoposte domande di matematica in una sezione che non contempla tale categoria.

Tale condotta, dunque, è contrastante con gli auto-vincoli di cui si è dotato l'Ateneo e con la normativa nazionale, rendendo pertanto il test illegittimo.

Conseguentemente, parte ricorrente dovrà essere ammessa alla frequenza del corso di laurea di interesse.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Tutti coloro che risultano al momento della pubblicazione collocati in posizione utile di graduatoria ed in particolare tutti i soggetti collocati, **al netto degli scorrimenti e sulla base dei posti messi a bando dall'Ateneo di Catania,**

1. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 38** per quanto attiene il corso di Laurea in **FISIOTERAPIA;**
2. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 30** per quanto attiene il corso di Laurea in **TERAPIA OCCUPAZIONALE;**
3. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 150** per quanto attiene il corso di Laurea in **INFERMIERISTICA;**
4. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 16** per quanto attiene il corso di Laurea in **OSTETRICIA;**
5. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 20** per quanto attiene il corso di Laurea in **TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA;**
6. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 20** per quanto attiene il corso di Laurea in **LOGOPEDIA;**
7. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 10** per quanto attiene il corso di Laurea in **ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA;**
8. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 14** per quanto attiene il corso di Laurea in **DIETISTICA;**
9. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 13** per quanto attiene il corso di Laurea in **TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA;**
10. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 15** per quanto attiene il corso di Laurea in **TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO;**

STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

11. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 12** per quanto attiene il corso di Laurea in

TECNICHE AUDIOPROTESICHE;

12. soggetti ricoprenti la posizione **da n. 1 a n. 15** per quanto attiene il corso di Laurea in

**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE;**

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO *WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Sicilia - Catania" della sezione "T.A.R."

6. LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 52 C.P.A. È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. I DEL T.A.R. SICILIA –SEZIONE STACCATA DI CATANIA, CON ORDINANZA N. 2460/2018 [\(SCARICA\)](#) – SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA DELL'ORDINANZA È CONFORME ALL'ORIGINALE CONTENUTO NEL FASCICOLO TELEMATICO D'UFFICIO.;

7. Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#).

7.1 Elenco nominativo dei controinteressati [\(SCARICA\)](#)